



COMUNI DI ORNAGO, CARNATE E VIMERCATE

Piazza Unità d'Italia n.1

20871 Vimercate (MB)

PARERE SULLA IPOTESI DI ACCORDO PER LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEI TRE PARCHI (MB)

IL REVISORE DEI CONTI

In giorno 1 giugno 2016 presso il proprio studio in Voghera – Via Bidone 45, il Revisore dei Conti dell'Unione dei Comuni dei Tre parchi, Rag. Pastore Paolo, nominato con Delibera n. 5 del 24 settembre 2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza degli obblighi di cui al D.lgs 267/2000;

premesse

- che l'art. 5, comma 3 del C.c.n.l. 01/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.c.n.l. 22/01/2004 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori... A tal fine, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";
- che l'art. 40, comma 3-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego) prevede che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.";
- che l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 prevede che "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-



finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.";

- che l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001 prevede inoltre che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione", da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;

- che l'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001 prevede che "Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti";

- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria), all'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa predisposte;

- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta alla firma definitiva dell'accordo stesso;

visto

- che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in Vimercate in data 19 maggio 2016 una preintesa sui criteri di ripartizione e destinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2016 previsto dall'art. 31 del C.c.n.l. del 22/01/2004 personale non dirigente comparto regioni ed autonomie locali;



verificato

- la quantificazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016;

- gli schemi ed il contenuto delle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria.

Il Revisore Unico, dopo avere preso visione della documentazione in oggetto e di quella integrativa ricevuta con gli opportuni chiarimenti richiesti, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/01:

CERTIFICA

- 1) che la "**Relazione illustrativa**" è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze;

- 2) che la "**Relazione tecnico-finanziaria**" è stata redatta secondo lo schema e con i contenuti previsti dalla Circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze;

- 3) che l'esito del controllo sia sulla "Relazione illustrativa" sia sulla "Relazione tecnico-finanziaria" non ha evidenziato profili di incompatibilità economico-finanziaria e normativi e quindi che l'ipotesi di accordo è compatibile con i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti;

RACCOMANDA

- La finalizzazione della contrattazione integrativa al conseguimento di risultati ed obiettivi finanziati in modo diseguale in relazione al raggiungimento delle performance



programmate, come indicato nella circolare n. 7 del 13/05/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;

- Il rispetto del principio di corrispettività ex art. 7 comma 5 del D.Lgs. 165/2001 ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese".

ATTESTA

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa del personale non dirigente per l'anno 2016 con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge in materia, ex art. 40 bis comma 1 D.Lgs. 165/2001.

Voghera, 1 giugno 2016

Il Revisore
Rag. Pastore Paolo